

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 aprile 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Codice prodotto | Ammontare delle restituzioni (*) (°) |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1509 10 90 100 | 42,00 |
| 1509 10 90 900 | 0,00 |
| 1509 90 00 100 | 50,50 |
| 1509 90 00 900 | 0,00 |
| 1510 00 90 100 | 9,50 |
| 1510 00 90 900 | 0,00 |

(*) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

(°) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).